



Spett.le Comune di Nove

c. a . Responsabile Area Tecnica

Arch. Cristiano Caputi

Bassano del Grappa,

Oggetto: Parere Tecnico Osservazioni Variante n. 3 P.I.

Con la presente si provvede a trasmettere il Parere Tecnico sulle 5 Osservazioni pervenute.

Distinti Saluti

Ing. Mario Garbino



Osservazione n. 1 del 23.12.2019 prot. n. 0012414

Ditta: Arch. Luca Cadore

Richieste:

- 1) Chiarimenti in merito a "Volume del fabbricato fuori terra" ed in particolare cosa si intende per superficie totale.
- 2) Chiede che per la determinazione della distanza tra fabbricati venga conservata l'attuale modalità "proiezione orizzontale" e non inserita la "misurazione radiale".
- 3) Chiede di inserire all'art. 23 del Regolamento Edilizio, tra le tipologie di intervento anche la voce "Modifiche prospettiche"

Parere Tecnico: Contrario

- 1) La definizione "Superficie Totale" è definita, all'art. 2 del Regolamento Edilizio di cui all'accordo Stato Regione, come la somma delle superfici di tutti i piani (nel nostro caso fuori terra) comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
- 2) La misura delle distanze tra fabbricati in modo radiale deriva dall'art. 2 del Regolamento Edilizio di cui all'accordo Stato Regione, al punto "Distanze"
- 3) Sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. le modifiche prospettiche sono interventi che fanno riferimento alla Manutenzione Straordinaria.

Osservazione n. 2 del 24.12.2019 prot. n. 0012500

Ditta: Carlesso Marco

Richiesta:

Chiede che per la determinazione della distanza tra fabbricati venga conservata l'attuale modalità "proiezione orizzontale" e non inserita la "misurazione radiale".

Parere Tecnico: Contrario

La misura delle distanze tra fabbricati in modo radiale deriva dall'art. 2 del Regolamento Edilizio di cui all'accordo Stato Regione, al punto "Distanze"

Osservazione n. 5 del 24.12.2019 prot. n. 0012503

Ditta: Carlesso Geom. Riccardo

Richiesta e Parere: vedi Osservazione n. 2

Osservazione n. 3 del 24.12.2019 prot. n. 0012501

Ditta: Carlesso Marco

Richiesta:

Chiede l'integrazione del 1 comma dell'art. 20 delle NTO "Autorimesse" con la dicitura "e soggetta a Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e/o Piani già approvati e Convenzionati (Zone C2)

Parere Tecnico: Contrario

Quanto indicato all'art. 20 appare sufficientemente esaustivo nell'esplicitare che le Autorimesse, in deroga agli indici di Piano, possono essere edificate in tutte le ZTO ad eccezione dei Centri Storici e delle Zone F.

Osservazione n. 4 del 24.12.2019 prot. n. 0012502

Ditta: Carlesso Geom. Riccardo

Richiesta e Parere: vedi Osservazione n. 3